

CORONAVIRUS

SINTESI COMPLETA DI TUTTE LE DISPOSIZIONI

7. ALTRE NORME TRIBUTARIE

Luglio 2020




CEPELLINI LUGANO & ASSOCIATI

Indice

- 7.1 IRAP: saldo 2019 e acconto 2020
- 7.2 Abrogazione dell'aumento delle aliquote Iva
- 7.3 Riduzione dell'IVA sui beni legati al Covid 19
- 7.4 Proroga consegna dei beni con super ammortamento
- 7.5 Trasformazione di imposte anticipate in crediti
- 7.6 Detrazione e deduzione per erogazioni liberali
- 7.7 Rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni
- 7.8 Dividendi distribuiti a società semplici
- 7.9 Aumento del limite alle compensazioni per il 2020
- 7.10 Introduzione di correttivi agli ISA
- 7.11 Semplificazione nei rimborsi fiscali
- 7.12 Modifica alla disciplina IVAFE
- 7.13 Contenzioso tributario: udienze a distanza
- 7.14 Pir alternativi
- 7.15 Termine di regolarità del Durc
- 7.16 Memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi
- 7.17 Modello 730/2020 senza sostituto d'imposta
- 7.18 Rinvii vari al 1 gennaio 2021

7.1 IRAP: saldo 2019 e acconto 2020



(*) Per i soggetti solari; per gli altri soggetti, periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio

7.1 IRAP: saldo 2019 e acconto 2020



(*) Per i soggetti solari; per gli altri soggetti, saldo Irap del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019)

(**) Per i soggetti solari; per gli altri soggetti, primo acconto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019

7.1 IRAP: saldo 2019 e acconto 2020

Contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (*)

Periodo d'imposta	I° acconto entro	Dovuto	II° acconto entro	Dovuto	Saldo entro	dovuto
01.01.2019 - 31.12.2019	30.06.2019	SI	30.11.2019	SI	30.06.2020	NO
01.01.2020 - 31.12.2020	30.06.2020	NO	30.11.2020	SI	30.06.2021	SI


(*) Risoluzione Ag. Entrate 29 maggio 2020 n. 28/E

7.1 IRAP: saldo 2019 e acconto 2020


Contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare

Periodo d'imposta in corso al 31.12.2019	I° acconto entro	Dovuto	II° acconto entro	Dovuto	Saldo entro	dovuto
01.07.2019 - 30.06.2020	31.12.2019	SI	31.05.2020	SI	31.12.2020	NO
Periodo d'imposta in corso al 31.12.2020	I° acconto entro	Dovuto	II° acconto entro	Dovuto	Saldo entro	dovuto
01.07.2020 - 30.06.2021	31.12.2020	NO	31.05.2021	SI	31.12.2021	SI


7.2 Abrogazione dell'aumento delle aliquote Iva




7.3 Riduzione dell'IVA sui beni legati al Covid 19



7.4 Proroga consegna dei beni con super ammortamento



7.5 Trasformazione di imposte anticipate in crediti



7.5 Trasformazione di imposte anticipate in crediti

Condizioni oggettive	Parametri della conversione
<ul style="list-style-type: none">➤ Effettuazione entro il 31 dicembre 2020 di cessioni di crediti (sia di natura commerciale sia di natura finanziaria) vantati nei confronti di debitori inadempienti;➤ Si ha “inadempimento” quando il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto;➤ Sono escluse le cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. e alle società che sono controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.	<ul style="list-style-type: none">➤ La conversione delle imposte anticipate in crediti d'imposta può essere effettuata:<ul style="list-style-type: none">a) nei limiti delle perdite riportabili non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai sensi dell'articolo 84 TUIR, ed entro il 20% del valore nominale dei crediti ceduti (limite relativo);b) nei limiti delle eccedenze ACE (ovvero l'importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto ai sensi dell'articolo 1, comma 4, D.L. n. 201/2011), che alla data della cessione dei crediti non siano stati ancora computati in diminuzione, usufruiti ovvero dedotti dal reddito imponibile, ed entro il 20% del valore nominale dei crediti ceduti (limite relativo);c) i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto (limite assoluto).
<ul style="list-style-type: none">➤ L'efficacia della trasformazione è subordinata all'esercizio dell'opzione prevista dall'art. 11 D.L. 59 / 2016. Si attendono chiarimenti ministeriali in merito alle modalità di applicazione del canone periodico nonché alla data da cui è possibile utilizzare il credito d'imposta in compensazione.	

7.6 Detrazione e deduzione per erogazioni liberali


RIFERIMENTO



DL 18/20, ARTICOLO 66

Donatari	Oggetto	Donanti	Agevolazione fiscale
<p><u>Enti espressamente elencati dall'art. 66:</u> Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-19.</p> <p><u>Soggetti indicati dall'art. 27, L. 133/99 (richiamato dall'art. 66)</u> Erogazioni effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari anche se avvenuti in altri Stati, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti, individuati dal DPCM 20/06/2000.</p> <p><u>Altri enti non espressamente indicati dalla norma (Circ. 8/E 2020), quali:</u> strutture di ricovero, cura, accoglienza e assistenza, pubbliche e private che, sulla base di specifici atti delle competenti autorità pubbliche, sono coinvolte nella gestione dell'emergenza COVID-19 (anche senza il tramite di fondazioni).</p>	Erogazioni in denaro/ natura	<ul style="list-style-type: none"> • Persone fisiche • Enti non commerciali 	Detrazione dall'imposta lorda del 30% dell'erogazione effettuata, fino all'importo massimo di 30.000 Euro
		<ul style="list-style-type: none"> • Titolari reddito d'impresa 	<p>IRES/IRAP: deduzione senza limiti d'importo (anche se in perdita fiscale)</p> <p><u>Per erogazioni in natura:</u> I beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee dall'esercizio d'impresa</p>

7.6 Detrazione e deduzione per erogazioni liberali



7.6 Detrazione e deduzione per erogazioni liberali

IVA

Relativamente alle erogazioni in natura, il diritto alla detrazione IVA sui beni acquistati per essere ceduti gratuitamente deve essere valutato sulla base della disciplina:

1. generale prevista dal DPR 633/72 relativamente alla cessione gratuita di beni rientranti o no nell'oggetto dell'attività d'impresa;
2. specifica per talune cessioni gratuite di beni, prevista ad esempio dall'art. 6, comma 15 della L. 133/99 per i beni alimentari e farmaceutici (si veda anche la risposta 5.3, Circ. 8/E 2020)

IMPORTAZIONI

L' Agenzia delle Dogane ha previsto procedure più agevoli per importare con esenzione da IVA e dazi i beni per l' emergenza COVID-19.


Sono previste specifiche condizioni e modulistiche, come individuate dai seguenti documenti emanati dall' Agenzia delle Dogane e dal Commissario straordinario (per gli aggiornamenti, si rimanda al sito ufficiale dell' ADM):

- Ordinanza del Commissario Straordinario n.6 del 28/03/20
- Determinazione n. 101115 del 27/03/20
- Determinazione n. 120131 del 30/03/20
- Circolare n. 102117 del 01/04/20
- Determinazione n. 107042 del 3/04/2020


7.7 Rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni



7.7 Rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni



7.8 Dividendi distribuiti a società semplici



7.8 Dividendi distribuiti a società semplici


In base all'articolo 32-quater, comma 1 del D.L. n. 124/2019, come modificato dall'articolo 28 D.L. 23/2020, dal 1° gennaio 2020, **gli utili distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione**, anche nei casi previsti dall'articolo 47, comma 7 del TUIR (quali recesso, esclusione, liquidazione), da società e da enti residenti e non, commerciali e non, **si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale (c.d. «approccio look-through»).**



La (eventuale) ritenuta a titolo d'imposta dovuta deve essere operata dalle società ed enti eroganti sulla base della comunicazione fornita dalla società semplice al momento della distribuzione.

Pertanto, tale comunicazione dovrebbe essere effettuata dalla società semplice percipiente ad ogni erogazione oppure, alla sola prima distribuzione, ma con l'impegno di comunicare all'emittente eventuali variazioni nella propria compagine societaria.

7.8 Dividendi distribuiti a società semplici



7.8 Dividendi distribuiti a società semplici

Natura del socio	Regime fiscale della quota di utile (non black list)
Società di capitali italiane	Imponibile il 5% dell'ammontare
Imprese individuali e società di persone commerciali residenti	Imponibili nella misura del 58,14% dell'ammontare
Persone fisiche residenti	Ritenuta a titolo d'imposta del 26%
Enti non commerciali residenti	Integrale imposizione
Persone fisiche non residenti	Ritenuta a titolo d'imposta del 26% (fatte salve le disposizioni convenzionali)
Società di capitali residenti UE e SEE	Ritenuta a titolo d'imposta dell'1,2% (fatta salva l'esenzione in caso di Direttiva madre e figlia)
Società di capitali extraUE	Ritenuta a titolo d'imposta del 26% (fatte salve le disposizioni convenzionali)

7.8 Dividendi distribuiti a società semplici

Regime transitorio


L'articolo 28 del D.L. n. 23/2020, apportando modifiche all'articolo 32-quater del D.L. n. 124/2019, ha introdotto anche una disciplina transitoria in base alla quale gli **utili derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti all'IRES, formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 e la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022, continuano ad essere soggetti alla disciplina previgente** a quella prevista dalla Legge n. 205/2017.



I dividendi (formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019 e la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022) percepiti da una società semplice concorrono quindi a formare il reddito della società nelle seguenti misure:

- 40% per gli utili formati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- 49,72% per gli utili formati dopo l'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- 58,14% per gli utili formati dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.


7.9 Aumento del limite alle compensazioni per il 2020




7.10 Introduzione di correttivi agli ISA




7.11 Semplificazione nei rimborsi fiscali




7.12 Modifica alla disciplina IVAFE




7.13 Contenzioso tributario: udienze a distanza



7.14 Pir alternativi



7.15 Termine di regolarità del Durc



7.16 Memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi




7.17 Modello 730/2020 senza sostituto d'imposta



7.18 Rinvii vari al 1 gennaio 2021

RIFERIMENTI



DL 34/20, ARTICOLI 133, 141, 142,143

1) **AVVIO DELLA LOTTERIA DEGLI SCONTRINI**

2) **SERVIZIO PRECOMPILATE IVA**

(Predisposizione delle bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche da parte dell’Agenzia delle Entrate)

3) **PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DELL’IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE**

4) **ENTRATA IN VIGORE DELLA *SUGAR TAX* E DELLA *PLASTIC TAX***



CEPPELLINI LUGANO & ASSOCIATI

CLA Consulting S.t.p.
Corso Italia, 13 20122 Milano - Tel. +39 0286997461
info@claconsulting.it

www.claconsulting.it